

Sospensione e allungamento dei finanziamenti ai sensi dell'Accordo ABI/Associazioni

L'ABI e le Associazioni delle imprese hanno concordato lo scorso 6 marzo l'estensione dell'Accordo volto alla sospensione/allungamento dei finanziamenti (iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0") in essere al 31 gennaio 2020.

Fino al 31/12/2020 sarà possibile richiedere:

- **la sospensione dei finanziamenti (moratorie)**

per massimo 12 mesi (sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine e dei leasing immobiliari e mobiliari).

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario in capo a PMI in bonis (ovvero con rate non scadute da più di 90 giorni) che non abbiano richiesto, su tali operazioni, la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. Il nuovo tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima, fino ad un massimo di 60 punti base;

- **l'allungamento dei finanziamenti**

(allungamento della durata dei mutui, delle scadenze del credito a breve termine e delle scadenze del credito agrario di conduzione).

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui in capo a PMI in bonis (ovvero con rate/crediti non scaduti da più di 90 giorni) che non abbiano richiesto, su tali operazioni, la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua. Il nuovo tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima. L'importo della rata di ammortamento, determina al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto all'originaria. Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Qualora il finanziamento oggetto di sospensione o allungamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.

Per maggiori dettagli si rimanda all'[accordo](#)

Nel caso il finanziamento sia assistito dalla garanzia di Confapifidi, la richiesta di sospensione/allungamento dovrà essere formulata utilizzando i moduli reperibili sul sito internet www.confapifidi.it